

Circolare  
**30 Settembre 2022**

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

### **CIRCOLARE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS**

Sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

- **imprese energivore** (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 6 del DL 15/2022, art. 1 del DL 144/2022);
- **imprese gasivore** (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022 e art. 1 del DL 144/2022);
- **imprese diverse dalle precedenti**, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022).

La seguente tabella riepiloga i crediti d'imposta in esame:

<b>Soggetti beneficiari</b>	<b>I trimestre</b>	<b>II trimestre</b>	<b>III trimestre</b>	<b>ottobre e novembre</b>
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energiv.	-	15%	15%	30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

#### **1) MODALITA' DI UTILIZZO:**

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L.244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

**2) CALCOLO DEI CREDITI PER LE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE ENERGIVORE:**

**2.a) ENERGIA ELETTRICA Imprese diverse da quelle energivore** (imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017)

**- II Trimestre 2022**

per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017) viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art.2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 , § 3).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

**- III Trimestre 2022**

per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017) viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).

**- Ottobre e Novembre 2022**

il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022).

**2.b) GAS: Imprese diverse da quelle gasivore**

**- II Trimestre 2022**

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

### - III Trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici).

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

### - Ottobre e Novembre 2022

Il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).

## 3) COMUNICAZIONI AL FORNITORE

In merito ai crediti d'imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022).

Lo Studio consiglia di richiedere al fornitore i dati per il II trimestre (anche se il termine è decorso), III trimestre, ottobre e novembre; in assenza di un'apposita modalità prevista dal fornitore, si consiglia di inviare una PEC contenente i dati della fornitura di energia e la richiesta dei dati (esempio: "si richiede di ricevere ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis del Decreto Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti  
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070